

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Sabato, 16 luglio 1927 - ANNO V

Numero 163

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari, i supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Libreria sorelle De Giorgis. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Leprino. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I. — Bologna: L. Cappelli. Messaggerie Italiane. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. — Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Carrara: Libreria Bagni. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Castrogiovanni: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: C. Nani e C. — Cremona: Libreria Sonzogno. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: «Dante Alighieri» di G. Dolcetti. — Foggia: G. Piloni. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi; G. Cavillotti e figlio. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondovì. — Matera: Riccardi Francesco. — Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirota; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nuoro: Ditta Malgaroli Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: D. Viannini. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Edoardo Gennari. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. — Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. — Pola: E. Schmidt. — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: E. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Rieti: A. Tommasetti. — Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Magliana e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zarucchi. — Spezia: A. Zacutti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Aterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli. — Udine: P. Miani e C. — Varese: Mai e Malnati. — Vercelli: B. Cornale. — Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galla. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bengasi: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara: A. e F. Cicero. — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1484. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1167.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali Pag. 2954
1485. — LEGGE 23 giugno 1927, n. 1168.
Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Pag. 2954
1486. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1169.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti Pag. 2954
1487. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1170.
Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero Pag. 2954
1488. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1171.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione Pag. 2955
1489. — REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 1180.
Esclusione dell'abitato di Limpidi, frazione del comune di Acquaro, in provincia di Catanzaro, dall'elenco degli abitati da trasferire a cura e spese dello Stato. Pag. 2955

1490. — REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1177.
Riunione dei comuni di Almè, Villa d'Almè e Bruntino in un unico Comune denominato «Almè con Villa». Pag. 2956
1491. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1178.
Estensione ai comuni di Bogliasco, Bargagli e Montogio della disposizione del terzo comma dell'articolo 7 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53 Pag. 2956
1492. — REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. 1181.
Istituzione della carica di vice presidente del Comitato permanente del grano Pag. 2956
1493. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1182.
Modificazione dell'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica Pag. 2957
1494. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1183.
Modificazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle commissioni per telefono Pag. 2957

REGI DECRETI 23 giugno 1927.
Conferma in carica di membri componenti il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato Pag. 2958

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Middelburg Pag. 2958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite Pag. 2958
Dazi doganali Pag. 2958

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 20 Pag. 2959

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a borse di studio normali e di perfezionamento nella Facoltà di lettere e filosofia presso la Regia università degli studi di Firenze, per l'anno accademico 1927-28 Pag. 2964

Concorso a n. 2 borse di studio nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la Regia università degli studi di Firenze, per l'anno scolastico 1927-28 Pag. 2964

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1484.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1167.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1485.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1168.

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1486.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1169.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1487.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1170.

Norme sull'assunzione di impiegati da parte di cittadini italiani all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, deve farne preventiva notificazione al Regio Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica.

Art. 2.

Il Regio Governo può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.

Art. 3.

Il provvedimento col quale il Governo inibisce l'assunzione o intima al cittadino di abbandonare l'impiego o l'incarico non è motivato e non può dar luogo ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 4.

Il cittadino, che accetta un impiego od una carica di carattere pubblico, senza uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, o che non abbandoni l'impiego o la carica dopo aver avuto comunicazione dell'intimazione di cui all'art. 2, è punito con la multa da L. 1000 a L. 5000.

La condanna ha per effetto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se poi, trattandosi d'impiego o di carica di carattere pubblico, il cittadino vi persista anche dopo una formale ingiunzione di lasciarlo entro un termine perentorio, la pena sarà della reclusione da tre mesi ad un anno. Fermo restando il disposto dell'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la condanna produce la perdita della cittadinanza nei casi d'impiego o carica conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero o da istituto od ufficio pubblico internazionale.

Art. 5.

I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, d'impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall'art. 1, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alle Regie autorità diplomatiche e consolari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.

Ai medesimi sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo precedente.

Art. 6.

Rimane fermo l'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciò che riguarda il servizio militare presso Potenza estera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1488.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1171.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

Ordinamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1489.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 1180.

Esclusione dell'abitato di Limpidi, frazione del comune di Acquaro, in provincia di Catanzaro, dall'elenco degli abitati da trasferire a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Ritenuto che l'abitato di Limpidi, frazione del comune di Acquaro, in provincia di Catanzaro, fu compreso nell'elenco di quelli da trasferire a totale carico dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (tabella E);

Ritenuto che da recenti accertamenti è risultato che dal lato sismogeologico il sottosuolo dell'abitato suddetto non si presenta in condizioni tali da giustificare il trasferimento, ed anzi, per configurazione superficiale e facilità di scolo delle acque, è anche preferibile alle zone circostanti che sarebbero state all'uopo prescelte;

Ritenuto che, pertanto, è opportuno escludere l'abitato medesimo dal detto elenco;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Limpidi, frazione del comune di Acquaro, in provincia di Catanzaro, è escluso dall'elenco degli abitati da trasferire a totale carico dello Stato, di cui alla tabella E) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 262, foglio 47. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1490.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1177.

Riunione dei comuni di Almè, Villa d'Almè e Bruntino in un unico Comune denominato « Almè con Villa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la lettera 23 giugno 1927, n. 400260, del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Almè, Villa d'Almè e Bruntino, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Almè con Villa ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 44. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1491.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1178.

Estensione ai comuni di Bogliasco, Bargagli e Montoggio della disposizione del terzo comma dell'articolo 7 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi del comune unificato di Genova nel primo periodo dell'effettuata unificazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 7 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, è applicabile anche ai comuni di Bogliasco, Bargagli e Montoggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 45. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1492.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. 1181.

Istituzione della carica di vice presidente del Comitato permanente del grano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1181, e 17 marzo 1927, n. 407, concernenti la composizione del Comitato permanente del grano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla vice-presidenza del Comitato permanente del grano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la carica di vice-presidente del Comitato permanente del grano, la quale è affidata al Ministro per l'economia nazionale.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale ha vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 48. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1493.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1182.

Modificazione dell'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 714;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla modificazione dell'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per quanto riguarda il canone da pagarsi dai richiedenti i collegamenti pneumatici privati, gli uffici e le stazioni pneumatiche coi quali possono collegarsi e le condizioni tecniche e di servizio a cui i concessionari debbono sottostare;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 5. — E' data facoltà al Governo di concedere a privati impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato, a condizione che i richiedenti:

1° dichiarino di sottostare a tutte le norme, condizioni ed istruzioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica;

2° provvedano a proprie spese all'impianto e all'azionamento delle tubazioni, macchinari ed accessori, costituenti il collegamento domandato;

3° paghino all'Amministrazione delle poste un canone annuo di L. 1000 e le spese che saranno loro precisate per eventuali servizi accessori nell'interno degli uffici di Stato resisi necessari in dipendenza del proprio collegamento pneumatico;

4° affranchino, in base alle tariffe in vigore, la corrispondenza che debba proseguire per la rete pneumatica di Stato ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 49. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1494.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1183.

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle commissioni per telefono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, il relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare, in via di esperimento, le norme concernenti il servizio delle commissioni per telefono, salvo ad apportarvi le ulteriori modificazioni che si rendessero necessarie in seguito ai risultati dell'esperimento stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per il servizio delle commissioni per telefono è devoluta, in via di esperimento, ai concessionari delle reti urbane o incaricati della gestione degli uffici interurbani da cui proviene la commissione una percentuale del 30 per cento anche quando la commissione non impegni tratti di linee interurbane sociali.

« E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni, d'intesa con quello per le finanze, di apportare alla presente disposizione le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in seguito ai risultati dell'esperimento stesso ».

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 50. — FERRETTI.

REGI DECRETI 23 giugno 1927.

Conferma in carica di membri componenti il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito in legge con la legge 7 aprile 1926, n. 695;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono riconfermati nella carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto c) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, a datare dal 4 luglio 1927, i signori: gr. uff. dott. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria, in rappresentanza del Ministero delle finanze; gr. uff. avv. Angelo Paoletti, sostituto avvocato generale erariale, in rappresentanza dell'Avvocatura erariale; cav. gr. cr. ing. Alberto Rocco, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 695;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono riconfermati nella carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto b), del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, a datare dal 4 luglio 1927, i signori gr. uff. ing. Abdelkader Fabris, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato; gr. uff. ing. Felice Fiori, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1927.

Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Middelburg.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Middelburg alla dipendenza del Regio consolato a Rotterdam.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

p. Il Ministro: GRANDI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 15 luglio 1927 - Anno V

Francia	72 —	Oro	354.76
Svizzera	354.14	Belgrado	32.40
Londra	89.265	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	357 —
Spagna	314.87	Norvegia	4.75
Belgio	2.555	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	205 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	64.575
Romania	11.20	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino } oro	17.84	Consolidato 5 %	74.80
} carta	7.85	Obbligazioni Venezia	
New York	18.386	3,50 %	62.825
Dollaro Canadese	18.40		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 18 al 24 luglio 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Afta epizootica.</i>					<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Cuneo	Gareggio	B	1	—	Padova	Pontelongo	B	1	—
Id.	Mondovi	B	1	1	Parma	Fontanellato	B	1	—
Id.	Priola	B	—	1	Id.	Golese	B	3	—
Id.	Saluzzo	B	—	4	Id.	Lesignano dei Bag.	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	3	—	Id.	Polesine	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—	Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	S. Agostino	B	—	1	Id.	S. Secondo	B	1	—
Firenze	Empoli	B	1	—	Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Pelago	B	2	—	Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Vaglia	B	1	—	Pavia	Breme	B	—	1
Forlì	Meldola	B	2	1	Id.	Cassolnovo	B	1	1
Id.	Forlì	B	2	2	Id.	Corteclona	B	—	1
Id.	Savigno di Romagna	B	1	—	Id.	Gambalò	B	1	—
Frosinone	Morolo	B	1	—	Id.	Goito	B	2	—
Id.	Ripi	B	1	—	Id.	Inverno	B	2	—
Genova	Genova	B	4	4	Id.	Landriano	B	1	—
Girgenti	Canicatti	B	2	—	Id.	Mezzanabigli	B	1	—
Id.	Menfi	B	4	—	Id.	S. Martino Siccomar.	B	1	—
Livorno	Colle Salvetti	B	2	—	Id.	Tromello	B	1	—
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1	Id.	Vigevano	B	2	—
Id.	Camaiore	B	1	—	Id.	Marsciano	B	—	1
Id.	Lucca	B	1	—	Perugia	Peglio	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—	Pesaro e Urbino	Urbano	B	2	—
Id.	Seravezza	B	1	—	Id.	Carpaneto	B	1	—
Macerata	Tolentino	B	—	2	Piacenza	Castello S. Giovanni	B	1	—
Mantova	Moglia	B	2	—	Id.	Gazzola	B	—	1
Id.	Pegognaga	B	1	—	Id.	Pistoia	B	1	—
Id.	Pomponesco	B	—	1	Pistoia	Bella	B	1	—
Id.	Roverbella	B	—	1	Id.	Cancellara	B	1	—
Id.	Viadana	B	2	—	Id.	Tolve	B	2	—
Id.	Virgilio	B	1	—	Id.	Tolve	B	2	—
Matera	Irsina	B	—	1	Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Messina	Milazzo	B	1	—	Id.	Bagnacavallo	B	1	—
Milano	Casorezzo	B	1	—	Id.	Cervia	B	2	—
Id.	Cusago	B	2	—	Id.	Ravenna	B	6	3
Id.	Garbagnate Milanese	B	1	—	Id.	Russi	B	—	2
Id.	Maccastorna	B	1	—	Reggio Emilia	Cadelbosco Sopra	B	3	1
Id.	Meletì	B	1	—	Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Milano	B	1	—	Id.	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	Morimondo	B	1	—	Id.	S. Polo d'Enza	B	1	1
Id.	Settimo Milanese	B	1	—	Roma	Affile	B	1	—
Id.	Terranova dei Pass.	B	2	—	Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Trezzano sul Navigl.	B	1	—	Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Zibido S. Giacomo	B	1	—	Id.	Roma	B	1	4
Modena	Campogalliano	B	—	1	Id.	S. Martino di Venez.	B	—	1
Id.	Carpi	B	—	1	Rovigo	Augusta	B	3	—
Id.	Castelvetro	B	1	1	Siracusa	Campodolcino	B	1	—
Id.	Canizzo	B	1	—	Sondrio	Gordona	B	1	—
Id.	Concordia	B	—	1	Id.	Prata Camporaccio	B	1	—
Id.	Formigine	B	3	1	Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—	Terni	Ficulle	B	—	1
Id.	Modena	B	2	1	Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Monfestino	B	—	1	Id.	Beinasco	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	—	Id.	Borgaro	B	1	—
Id.	Novi di Modena	B	1	—	Id.	Buttigliera Alta	B	3	—
Id.	Pavullo	B	1	2	Id.	Carignano	B	—	2
Id.	Ravarino	B	1	—	Id.	Cavagnolo	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	—	1	Id.	Cavour	B	1	—
Id.	S. Possidonio	B	1	—	Id.	Col S. Giovanni	B	—	2
Id.	Savignano	B	—	1	Id.	Corio	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	—	Id.	Cumiana	B	2	—
Id.	Zocca	B	—	1	Id.	Lanzo Torinese	B	2	—
Napoli	Napoli	B	1	—	Id.	Perosa Argentina	B	8	—
Novara	Casalino	B	—	1	Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Treccate	B	5	5	Id.	Prascorsano	B	1	—
Padova	Codevigo	B	1	—	Id.	Vidracco	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Farcino criptococcico.</i>					<i>Rogna.</i>				
Napoli	Carinola	E	5	—	Ancona	Fabriano	O	3	—
Id.	Gragnano	E	4	—	Aquila	Aielli	O	1	—
Id.	Maddaloni	E	2	—	Id.	Anversa	O	—	1
Id.	Napoli	E	11	—	Id.	Cansano	O	1	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—	Id.	Capitignano	O	10	—
Id.	Pomigliano	E	1	—	Id.	Caporciano	O	14	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—	Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	10	1	Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Terzigno	E	6	—	Id.	Castelvecchio Subeq.	O	9	—
Palermo (a)	Corleone	E	1	—	Id.	Fagnano Alto	O	22	—
Id.	Palermo	E	84	—	Id.	Massa d'Albe	O	5	1
Id.	Partinico	E	1	—	Id.	Montereale	O	3	—
Id.	Villabate	E	1	—	Id.	Ovindoli	O	1	—
Pistoia	Serravalle Pistoiese	E	1	—	Id.	Pereto	O	7	—
Salerno	Angri	E	1	—	Id.	Preturo	O	4	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	1	Id.	Rolo Piano	O	1	—
Id.	Castel S. Giorgio	E	1	—	Id.	S. Pio	O	2	—
Id.	Pagani	E	2	—	Id.	Sante Marie	O	2	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—	Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Positano	E	1	—	Id.	Scurcola	O	—	1
Id.	Sacco	E	1	—	Id.	Tagliacozzo	O	—	2
Id.	Salerno	E	2	—	Id.	Accadia	O	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarn.	E	1	—	Id.	Gravina di Puglia	O	1	—
Id.	Sarno	E	1	—	Id.	Montenero Val Cocc.	O	4	—
Id.	Scafati	E	2	—	Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—	Id.	Alberona	O	1	—
Spezia	Carrodano	E	1	—	Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Spezia	E	1	—	Id.	Id.	E	1	—
			192	3	Id.	Carpino	O	1	—
					Id.	Casalvecchio	O	1	—
					Id.	Celle S. Vito	O	1	—
					Id.	Faeto	O	3	—
					Id.	Lucera	O	1	—
					Id.	Roseto Valfortore	O	—	1
					Id.	Troia	O	1	—
					Id.	Alatri	O	1	—
					Id.	Guarcino	O	—	1
					Id.	Pallano	O	1	—
					Id.	Grosseto	O	1	—
					Id.	Foligno	O	7	—
					Id.	Spoleto	O	5	—
					Id.	Acerenza	O	2	—
					Id.	Bella	O	—	1
					Id.	Lavello	O	1	—
					Id.	Melfi	O	4	—
					Id.	Fiamignano	O	1	—
					Id.	Leonessa	O	1	—
					Id.	Monte Libretti	O	1	—
					Id.	Rocca Priora	O	1	—
					Id.	Roma	O	1	—
					Id.	Roma	E	1	—
					Id.	Sermoneta	O	1	—
					Id.	Buccino	O	4	—
					Id.	Ricigliano	O	4	—
					Id.	S. Gregorio Magno	O	6	—
					Id.	Mottola	O	1	—
					Id.	Terni	O	3	—
					Id.	Bagnala	O	2	—
					Id.	Canino	O	1	—
					Id.	Viterbo	O	1	—
								169	6
			51	45					
<i>Rabbia.</i>									
Ancona	Ancona	Cn	4	—					
Id.	Montemarciano	Cn	—	1					
Catanzaro	Resuttano	Cn	6	—					
Id.	Riesi	Cn	4	—					
Id.	Chiaravalle	Cn	1	1					
Id.	Curinga	Cn	—	3					
Id.	Filadelfia	Cn	—	2					
Id.	Polia	Cn	—	1					
Id.	Squillace	Cn	—	1					
Como	Canzo	Cn	—	1					
Firenze	Prato in Toscana	Cn	—	1					
Foggia	Rignano Garganico	Cn	1	—					
Frosinone	Ceccano	Cn	1	—					
Livorno	Livorno	Cn	—	2					
Macerata	Monte Cassiano	Cn	—	1					
Napoli	Aversa	Cn	—	2					
Id.	Mugnano	Cn	—	5					
Id.	Napoli	Cn	22	10					
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1					
Palermo (a)	Palermo	Fl	8	6					
Id.	Palermo	Cn	1	—					
Perugia	Foligno	Cn	1	—					
Id.	Magione	Cn	1	—					
Id.	Sellano	Cn	1	—					
Pesaro e Urbino	Apecchio	Cn	—	1					
Id.	Cagli	Cn	—	1					
Salerno	Cava dei Tirreni	Fl	—	1					
Verona	Bonavigo	Cn	—	1					
Id.	Lazise	Cn	—	1					
Id.	Villafranca	Cn	—	1					
Viterbo	Soriano nel Cimino	Cn	—	1					

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.</i>				
Avellino	Andretta	O	—	1
Foggia	Manfredonia	O	1	—
Roma	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Viterbo	Viterbo	Cp	1	—
			7	1
<i>Vaiuolo ovino.</i>				
Avellino	Bagnoli	O	3	—
Frosinone	Patrica	O	1	—
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Potenza (a)	Lavello	O	2	—
Id.	Melfi	O	2	1
Reggio Emilia	Collagna	O	—	1
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Futani	O	2	—
Id.	Roscigno	O	1	—
Viterbo	Orta	O	1	—
			18	2
<i>Aborto epizootico.</i>				
Modena	Modena	B	—	2
Pola	Pola	B	1	—
			1	2
<i>Barbone dei bufali.</i>				
Salerno	Eboli	B	1	1
<i>Influenza del cavallo.</i>				
Foggia	Serracapriola	E	—	3
<i>Peste aviaria.</i>				
Cremona	Pessina Cremonese	P	1	—
<i>Colera dei polli.</i>				
Ancona	Castelplanio	P	—	10
Id.	Iesi	P	—	10
Id.	Poggio S. Marcello	P	—	10
Bergamo	Endenna	P	2	—
Id.	Poscante	P	3	—
Id.	Zogno	P	18	—
Bolzano	Bolzano	P	—	7
Id.	Laives	P	9	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Colera dei polli.</i>				
Pesaro e Urbino	Urbino	P	1	—
Piacenza	Agazzano	P	1	—
Reggio Calabria	Oppido Mamertina	P	3	2
Rovigo	Bosaro	P	3	—
Id.	Ceregnano	P	15	—
Taranto	Massatra	P	—	10
			55	49

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
Carbonchio ematico	17	26	45
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	52	231	385
Malattie infettive dei suini	26	56	89
Morva	1	2	5
Farcino criptococcico	12	49	195
Rabbia	16	31	96
Rogna	16	60	175
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	8	8
Vaiuolo ovino	9	13	20
Aborto epizootico	2	2	3
Barbone dei bufali	1	1	2
Influenza del cavallo	1	1	3
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	8	14	104

B bovina; Bf bufalina; O ovina; Cp caprina; S suina; E equina; P pollame; Cn canina; Fl fetina.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di studio normali e di perfezionamento nella Facoltà di lettere e filosofia presso la Regia università degli studi di Firenze, per l'anno accademico 1927-28.

Concorso per esami ai posti normali.

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale col greco o il diploma di maturità classica; al 2°, 3° e 4° anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla Facoltà per gli anni di studio precedenti, riportando in essi una media non inferiore agli otto decimi.

Le domande, in carta bollata da due lire, devono essere inviate alla Segreteria dell'Università (piazza S. Marco n. 2) non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata e il diploma, o il certificato, di licenza liceale o di maturità classica per i concorrenti di primo anno; il foglio di congedo per concorrenti degli anni successivi, che provengano da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle lingue e letterature italiana, latina e greca. Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice, e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia o filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi. La prova scritta di latino per concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina. La prova scritta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco. Le prove orali avranno luogo subito dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla borsa per il 4° anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno in corso.

Non può conseguire la borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando in essi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuno.

I concorrenti dovranno trovarsi la mattina del 17 ottobre ad ore 9 nella sede dell'Università.

Concorso per titoli ai posti di perfezionamento.

Possono concorrervi tutti coloro che abbiano conseguito, non prima del giugno 1924, la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando alla segreteria dell'Università, non più tardi del 15 ottobre p. v., la domanda in carta da bollo da due lire, corredata dell'atto di nascita legalizzato, dei certificati comprovanti le classificazioni riportate negli esami speciali ed in quello di laurea, nonché della tesi di laurea e di quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio del loro studio.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che conseguono l'asse-

gno, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere una prova di colloquio su un tema a scelta fra tre temi corrispondenti alle materie seguite durante l'anno di studio, presentare un lavoro scritto e sostenerne la discussione orale.

E' incompatibile la condizione di perfezionando sussidiato con quella di insegnante effettivo o supplente in pubbliche scuole.

Il penultimo mese dell'assegno sarà pagato dopo la presentazione della tesi e l'ultimo mese dopo superata la prova di colloquio. Vi sarà decadenza dal diritto di riscuotere queste due ultime rate entro l'anno scolastico successivo a quello per il quale la borsa fu conferita.

Il Consiglio di Facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, in merito all'assegnazione delle borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 1° luglio 1927 - Anno V.

Il rettore:
ENRICO BURCI.

p. Il segretario capo:
F. DE CAPO.

Il preside della Facoltà:
PAOLO EMILIO PAVOLINI.

Concorso a n. 2 borse di studio nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la Regia università degli studi di Firenze, per l'anno scolastico 1927-28.

La Facoltà di scienze fisiche e naturali della Regia università degli studi di Firenze bandisce un concorso a due posti di studio; uno dei quali con un sussidio mensile di L. 110 e l'altro di L. 90.

I due posti sono destinati a chi abbia già conseguito una laurea e voglia perfezionarsi presso qualcuno dei nostri laboratori oppure a chi abbia superato tutti gli esami speciali richiesti per la laurea in chimica o in scienze naturali e voglia dedicare un anno in ricerche sperimentali per la dissertazione di laurea da presentare e discutere nella nostra Università.

I due assegni durano per gli otto mesi dell'anno scolastico, dal novembre a tutto giugno.

I vincitori del concorso perdono ogni diritto alla borsa di studio qualora non frequentino regolarmente i corsi ed i laboratori ai quali sono iscritti.

Le domande in carta bollata da L. 2, corredate della fede di nascita debitamente legalizzata e di tutti i certificati ottenuti nelle scuole secondarie e universitarie, debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria della Regia università, piazza S. Marco, 2, non oltre il 15 ottobre p. v.

Il conferimento dei due assegni sarà fatto dalla Facoltà nella sua prima adunanza del mese di novembre.

Firenze, 1° luglio 1927 - Anno V.

Il rettore:
ENRICO BURCI.

p. Il segretario capo:
F. DE CAPO.

Il preside della Facoltà:
GUIDO PELLIZZARI.